

SEPLI – SERVIZI PER L'INGEGNERIA

45

COLLANA FORMULARI & GUIDE

PREVENZIONE INCENDI

PROGETTAZIONE, MODULISTICA ED ESEMPI

SECONDA EDIZIONE

SOFTWARE INCLUSO

ESEMPI DI PROGETTI ANTINCENDIO, PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
E MODULISTICA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI



**PRONTO
GRAFILL**
Clicca e richiedi di essere contattato
per informazioni e promozioni

GRAFILL

SEPLI – SERVIZI PER L'INGEGNERIA

PREVENZIONE INCENDI – PROGETTAZIONE, MODULISTICA ED ESEMPI

ISBN 13 978-88-8207-832-4

EAN 9 788882 078324

Formulari e Guide, 45

Seconda edizione, marzo 2016

SEPLI-Servizi per l'ingegneria <Roma>

Prevenzione incendi / Sepli. – 2. ed. – Palermo : Grafill, 2016.

(Formulari e guide ; 45)

ISBN 978-88-8207-832-4

1. Incendi – Prevenzione.

363.377 CDD-22

SBN Pal0286079

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

Il volume è **disponibile anche in eBook** (formato *.pdf) compatibile con **PC, Macintosh, Smartphone, Tablet, eReader.**

Per l'acquisto di eBook e software sono previsti pagamenti con c/c postale, bonifico bancario, carta di credito e PayPal.

Per i pagamenti con carta di credito e PayPal è consentito il download immediato del prodotto acquistato.

Per maggiori informazioni inquadra con uno Smartphone o un Tablet il Codice QR sottostante.



I lettori di Codice QR sono disponibili gratuitamente su Play Store, App Store e Market Place.

© **GRAFILL S.r.l.**

Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313

Internet <http://www.grafill.it> – E-Mail grafill@grafill.it

Finito di stampare nel mese di marzo 2016

presso **Officine Tipografiche Aiello & Provenzano S.r.l.** Via del Cavaliere, 93 – 90011 Bagheria (PA)

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



Clicca qui e scopri come richiedere maggiori informazioni sui nostri prodotti
Sarai contattato da un consulente editoriale che ti riserverà uno **SCONTO SPECIALE**

INDICE

➤	INTRODUZIONE	p.	1
1.	L'EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI	"	3
2.	IL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151	"	12
	2.1. Il previgente regolamento di Prevenzione Incendi	"	12
	2.2. Le attività soggette al controllo di prevenzione incendi e le categorie di rischio	"	13
	2.2.1. Attività di nuova introduzione	"	15
	2.2.2. Attività modificate.....	"	16
	2.2.3. Attività non più soggette	"	19
	2.3. I procedimenti di Prevenzione Incendi	"	19
	2.3.1. La valutazione dei progetti.....	"	20
	2.3.2. La SCIA e i Controlli di Prevenzione Incendi	"	21
	2.3.3. Il Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio	"	23
	2.3.4. La domanda di Deroga	"	24
	2.3.5. I Procedimenti Volontari (NOF e Verifica in Corso d'Opera)	"	25
	2.4. I procedimenti nel periodo transitorio	"	26
	2.5. Il raccordo con le procedure del SUAP	"	29
	2.6. Le sanzioni.....	"	29
	2.7. Le tariffe per i servizi di Prevenzione Incendi.....	"	31
	2.8. L'imposta di bollo nei servizi di Prevenzione Incendi.....	"	33
3.	I CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO ANTINCENDIO	"	35
	3.1. Premessa	"	35
	3.2. La documentazione tecnica da allegare per la valutazione dei progetti	"	35
	3.3. La relazione tecnica	"	36
	3.3.1. Attività regolate da specifiche disposizioni antincendio	"	37
	3.3.2. Attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio	"	39
	3.3.3. Attività non normate rientranti nel Decreto 3 agosto 2015	"	44
	3.4. Gli elaborati grafici	"	48

4. LA MODULISTICA DEI VIGILI DEL FUOCO	p.	50
4.1. Il modello PIN 1-2012 (Istanza di Valutazione Progetto).....	"	51
4.2. Il modello PIN 2-2014 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).....	"	56
4.3. Il modello PIN 2.1-2014 (Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio).....	"	60
4.4. Il modello PIN 3-2014 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio).....	"	64
4.5. Il modello PIN 3.1-2014 (Asseverazione per rinnovo).....	"	69
4.6. Il modello PIN 4-2012 (Richiesta di deroga).....	"	72
4.7. Il modello PIN 5-2012 (Richiesta N.O.F.)	"	76
4.8. Il modello PIN 6-2012 (Richiesta di verifica in corso d'opera)	"	80
4.9. Il modello PIN 7-2012 (Voltura di un CPI esistente).....	"	83
4.10. Rinnovo di un CPI esistente.....	"	86
5. LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI VIGILI DEL FUOCO PER L'INIZIO DELL'ATTIVITÀ	"	87
5.1. Premessa	"	87
5.2. Modulistica di prevenzione incendi da allegare alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività	"	89
5.2.1. Il modello PIN 2.2-2012-CERT.REI.....	"	90
5.2.2. Il modello PIN 2.3-2014-DICH.PROD.....	"	98
5.2.3. Certificare con il CERT.REI o con il DICH.PROD?	"	103
5.2.4. I modelli PIN 2.4-2012-DICH.IMP. e PIN 2.5-2014-CERT.IMP.....	"	107
5.2.5. Il modello PIN 2.6-2012 – Dichiarazione di non aggravio del rischio di incendio.....	"	112
5.3. Conformità degli impianti ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.....	"	115
5.4. D.o.P. e Marcatura CE dei prodotti.....	"	115
5.5. Modulistica di prevenzione incendi da consegnare al titolare dell'Attività.....	"	116
5.5.1. Il modello DICH.POSA OPERA	"	116
5.5.2. Il modello DICH.CONF.-2004.....	"	117
5.6. Altri documenti da consegnare al titolare dell'Attività	"	117
5.7. Elaborati grafici.....	"	118
5.8. Il ruolo del Professionista	"	118
↙ Appendice I		
ESEMPI DI PROGETTI ANTINCENDIO	"	120
Premessa.....	"	120
Esempio A – Deposito cartaceo con quantitativo maggiore di 5000 chilogrammi ed inferiore a 50000 chilogrammi	"	122
Esempio B – Centrale termica con potenzialità complessiva maggiore di 116 kW ed inferiore a 350 kW.....	"	129

Esempio C – Gruppo elettrogeno con potenzialità maggiore di 25 kW ed inferiore a 350 kW	p.	134
Esempio D – Autorimessa con superficie coperta superiore a 3000 m²	"	139
↳ Appendice II		
GLI ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	"	146
La Nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010	"	147
La Nota prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012	"	148
La Nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012	"	149
↳ Appendice III		
LE PRINCIPALI NORME DI PREVENZIONE INCENDI	"	151
Il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151	"	152
Lettera Circolare Prot. 4865 sott. 4101/23 del 5 ottobre 2011	"	193
Lettera Circolare Prot. 13061 del 6 ottobre 2011	"	196
Lettera Circolare Prot. 13722 del 21 ottobre 2011	"	210
Nota Ministeriale Prot. 5555 del 18 aprile 2012	"	213
Il Decreto 7 agosto 2012	"	217
Il Decreto 2 marzo 2012	"	245
Il Decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST) n. 200 del 31 ottobre 2012	"	249
↳ Appendice IV		
IL DECRETO 20 DICEMBRE 2012 (DECRETO IMPIANTI)	"	252
Il Decreto 20 dicembre 2012 (<i>Decreto Impianti</i>)	"	258
↳ Appendice V		
LA MODULISTICA DI PREVENZIONE INCENDI PER I DEPOSITI DI GPL	"	271
↳ INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE INCLUSO	"	282
Note sul software incluso	"	282
Requisiti hardware e software	"	282
Download del software e richiesta della password di attivazione	"	282
Installazione ed attivazione del software	"	283
↳ BIBLIOGRAFIA	"	284
Guide tecniche	"	284
Articoli	"	284
Lettere circolari e Note ministeriali	"	284
Siti internet	"	285
Opuscoli informativi	"	285
Atti di convegni	"	285



Clicca qui e scopri come richiedere maggiori informazioni sui nostri prodotti
Sarai contattato da un consulente editoriale che ti riserverà uno **SCONTO SPECIALE**

INTRODUZIONE

A partire dal biennio 2011-2012, il quadro normativo in materia di prevenzione incendi è stato oggetto di un radicale processo innovativo, dapprima principalmente dal punto di vista procedurale (con il D.P.R. n. 151 del 2011 – nuovo regolamento in materia di prevenzione incendi – e il Decreto 7 agosto 2012, in cui si sono ridefinite le modalità di presentazione delle istanze).

Successivamente, l’emanazione del Decreto 3 agosto 2015 (il cui allegato tecnico è noto come “Codice di Prevenzione incendi”), il cui campo di applicazione è ancora, peraltro, piuttosto limitato, ha gettato comunque le basi per una più generale riorganizzazione della normativa tecnica in materia di prevenzione incendi, oggi particolarmente corposa, essendo costituita da una moltitudine di norme di carattere sia generale che specifico, oltre a numerose altre disposizioni, tra tutte le Circolari ministeriali.

Scopo del presente volume è quello di fornire ai professionisti, ai datori di lavoro e, più in generale, a tutte le figure che operano nel campo della prevenzione incendi, un valido supporto per cimentarsi nella materia, sia dal punto di vista tecnico sia per quanto riguarda la corretta procedura per l’approccio e l’esecuzione degli adempimenti formali.

Il volume, dopo un excursus storico sull’evoluzione normativa nel campo della prevenzione incendi, analizza in dettaglio il D.P.R. n. 151/2011, per poi passare a esaminare i contenuti minimi del progetto antincendio, la modulistica “PIN” dei Vigili del Fuoco e la documentazione da presentare ai Comandi VV.F., unitamente alla SCIA, per l’inizio di un’attività rientrante nell’elenco di quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi.

In appendice, infine, vengono riportati alcuni esempi progettuali riferiti a casi reali e gli adempimenti relativi all’installazione di impianti fotovoltaici a servizio di attività soggette, oltre alle principali Norme di riferimento in materia di prevenzione incendi e la modulistica specifica per la messa in servizio ed il rinnovo della conformità antincendio per i serbatoi per GPL.



Clicca qui e scopri come richiedere maggiori informazioni sui nostri prodotti
Sarai contattato da un consulente editoriale che ti riserverà uno **SCONTO SPECIALE**

CAPITOLO 1

**L'EVOLUZIONE NORMATIVA
IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI**

Nel 1941 la Legge 1570 ha istituito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco affidandogli, fondamentalmente, compiti di soccorso tecnico urgente e di controllo di prevenzione incendi. Solo negli anni '60, conseguentemente all'industrializzazione del Paese, è emersa la necessità di sviluppare una vera politica di prevenzione incendi. Fu, infatti, la Legge n. 966 del 1965 a definire per prima precisi obblighi in materia di prevenzione incendi e ad istituire il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per le attività a particolare pericolo di incendio (elenco successivamente aggiornato con il Decreto 16 febbraio 1982). Anche se, va detto, che la sicurezza dei luoghi di lavoro era già regolamentata dal D.P.R. n. 547/1955 che, nello stabilire precise regole penalmente rilevanti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, includeva anche la sicurezza antincendio (negli articoli compresi tra il 33 ed il 40). In particolare, agli artt. 36 e 37 il D.P.R. n. 547/1955 prevedeva che le attività con elevato rischio di incendio e quelle particolarmente complesse fossero sottoposte, da parte dei Vigili del Fuoco, al parere preventivo sul progetto e al collaudo a lavori ultimati prima dell'esercizio.

In proposito si riportano gli articoli succitati:

Art. 36*Lavorazioni pericolose e controllo dei vigili del fuoco*

Le aziende e le lavorazioni:

- a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi;
- b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori;

sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco competente per territorio.

La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma è fatta con decreto presidenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'interno.

Art. 37

I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente articolo di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.

Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del Comando dei Vigili del fuoco deve essere richiesta dal datore di lavoro non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 (*Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco*)



individuava l'elenco delle attività soggette ai suddetti controlli. Per estendere i controlli anche ad altre attività che, seppur non comprese nel campo di applicazione del D.P.R. n. 547/1955 per mancanza di lavoratori dipendenti, risultavano pericolose, nel 1965 fu emanata la Legge n. 966.

Negli anni successivi non ci furono modifiche significative. La situazione è mutata solo in tempi più recenti anche, e soprattutto, per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica a causa di tragici episodi che hanno occupato le prime pagine dei giornali (come il noto e triste caso del cinema Statuto di Torino, dove il 13 febbraio 1983 morirono 64 persone intossicate dai fumi prodotti dalla combustione dei rivestimenti delle pareti e delle poltrone).

Con il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 (*Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi*) è stato istituito, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, l'obbligo di richiedere l'esame progetto. Il D.P.R. n. 577/1982 conteneva anche le procedure di deroga per le attività non totalmente rispondenti alle specifiche prescrizioni normative. L'elenco comprendeva anche impianti in cui non era prevista la presenza di lavoratori dipendenti (ad esempio, centrali termiche e gruppi elettrogeni) ed attività, come ad esempio le scuole e gli alberghi, dove sussisteva pericolo non solo per i lavoratori dipendenti, ma anche per le persone presenti (alunni, ospiti, etc.). Il D.P.R. n. 577/1982 ribadiva, inoltre, il compito istituzionale dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi e sanciva che le norme fossero emanate dal Ministero dell'Interno, fermo restando che in mancanza di norme specifiche si dovevano applicare i criteri generali in materia di prevenzione incendi.

La Legge 7 dicembre 1984, n. 818 (*Nulla-osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della Legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco*) istituì il nulla-osta provvisorio (NOP). Al titolare di un'attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco veniva rilasciato il NOP previa presentazione di documentazione, a firma di tecnico abilitato, attestante l'esistenza dei requisiti della prevenzione incendi. I Vigili del Fuoco, una volta verificata la documentazione ricevuta, concedevano il NOP in attesa del rilascio del CPI. Il NOP consentiva l'esercizio dell'attività a condizione che non venissero mutate le condizioni di sicurezza dichiarate al momento del rilascio del nulla osta.

La pubblicazione, nel 1994, del celeberrimo D.Lgs. n. 626 ha coinvolto anche le attività antincendio e, indirettamente, l'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, essendo questo responsabile del processo di controllo degli atti di tipo documentale, oltre che dei controlli più strettamente inerenti l'attuazione di misure di sicurezza e la formazione degli addetti alla lotta antincendio e all'emergenza.

Il D.Lgs. n. 626/1994 e le successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle misure antincendio, ha stabilito alcuni obblighi a carico dei datori di lavoro:

Art. 4

Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:



- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
 - c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. (omissis)
4. Il datore di lavoro:
- a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;
 - b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'articolo 8;
 - c) nomina, nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
- a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- (omissis)

L'art. 13 dello stesso Decreto recitava:

Art. 13

Prevenzione incendi

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'Interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

- a) i criteri diretti a individuare:
 - 1) misure intese a evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifici;
 - 2) misure precauzionali di esercizio;
 - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
 - b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
- (omissis)

Proprio sulla base dell'art. 13 del D.Lgs. n. 626/1994 venne emanato il D.M. 10 marzo 1998 avente per oggetto "Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". Esso stabiliva, tra l'altro:

- i criteri per la valutazione del rischio incendio;
- le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- l'obbligo dei controlli, della sorveglianza e della manutenzione;
- la necessità di predisporre il piano d'emergenza in caso d'incendio;
- l'obbligo e modalità di designazione degli addetti al servizio antincendio;

- la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio ed alla gestione dell'emergenza.

Tale Decreto rientrava tra le norme di tipo non prescrittivo, in cui il Normatore si limitava a fornire delle indicazioni di carattere generale, mentre la possibilità di scegliere tra diverse misure da attuare ricadeva sul professionista. Tale criterio, che ricalcava le indicazioni emanate in ambito europeo, ha comportato senz'altro una maggiore responsabilizzazione da parte del progettista. Altresì, ha consentito al Normatore di non dover continuamente *rincorrere* le novità tecniche, come avviene con gli approcci di tipo prescrittivo.

Nello stesso anno fu emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59*), poi abrogato dal D.P.R. n. 151/2011, che modificava, in parte, il Regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 577/1982.

Numerose sono le novità che furono introdotte dal D.P.R. n. 37/1998. Le più significative, dal punto di vista procedurale, possono essere riassunte nei seguenti punti:

- il principio del *silenzio-rifuto* per l'esame dei progetti;
- la riduzione dei tempi necessari per l'esame dei progetti e per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
- l'istituzione della dichiarazione del titolare dell'attività per l'esercizio provvisorio in attesa del sopralluogo dei Vigili del Fuoco;
- il rinnovo del Certificato Prevenzione di Incendi per un'attività senza la necessità di sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco.

La principale innovazione apportata dal D.P.R. n. 37/1998 è stata, però, quella di uniformare, a livello nazionale, sia gli aspetti procedurali sia quelli tecnici (progettuali). Per la prima volta, infatti, furono indicati, in maniera univoca, i contenuti dei progetti di prevenzione incendi da presentare ai Vigili del Fuoco. In particolare, era espressamente indicato il contenuto minimo della relazione tecnica, che doveva almeno contenere:

- la descrizione dell'attività;
- l'individuazione dei pericoli presenti;
- la valutazione dei rischi;
- la descrizione puntuale delle misure adottate;
- l'indicazione delle scelte gestionali in grado di minimizzare i rischi residui.

Il Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998, che di fatto rappresentava il decreto attuativo del D.P.R. n. 37/1998, stabiliva le “disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco”

Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200 (*Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi*) stabiliva che il Certificato di Prevenzione Incendi dovesse essere rilasciato dai Vigili del Fuoco al completamento di un iter che prevedeva il parere di conformità sul progetto presentato e, successivamente, un sopralluogo di verifica dell'attività. Ovviamente, ferme restando le responsabilità del Progettista, del Direttore dei Lavori, delle Imprese esecutrici, del Titolare dell'attività e dei fabbricanti di materiali ed attrezzature antincendio e dei certificatori.

Il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 – Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2006 – Supplemento Ordinario n. 83*) ha ridefinito l'assetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti dei vigili del fuoco e ha regolamentato la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio. In particolare l'art. 16, relativamente al *Certificato di prevenzione incendi*, stabiliva che:

Articolo 16

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Con lo stesso decreto è fissato il periodo di validità del certificato per le attività ivi individuate.

2. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, a conclusione di un procedimento che comprende il preventivo esame ed il parere di conformità sui progetti, finalizzati all'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alla normativa di prevenzione incendi, e l'effettuazione di visite tecniche, finalizzate a valutare direttamente i fattori di rischio ed a verificare la rispondenza delle attività alla normativa di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività medesime. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.

4. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti ai fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti. Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti definitivi.

6. Independentemente dal periodo di validità del certificato di prevenzione incendi stabilito con il regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate le disposizioni attuative relative al procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli impianti e alle attività in essi svolte che presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

8. Resta fermo quanto previsto al punto 28 dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Il D.Lgs. n. 81/2008 (ed il D.Lgs. n. 106/2009 recante modifiche ed integrazioni al T.U. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro) che abrogò, tra l'altro, il precedente D.Lgs. n. 626/1994, dedica un articolo alla prevenzione incendi.

Art. 46

Prevenzione incendi

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Il 22 settembre 2011 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Il D.P.R. n. 151/2011, in sintesi, recepisce quanto indicato nella Legge 122/10 in materia di snellimento dell'attività amministrativa; inoltre, oltre ad individuare le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi, semplifica gli adempimenti formali previsti precedentemente. Soprattutto, gli adempimenti di tipo amministrativo vengono diversificati in base alla dimensione, al settore ed alle esigenze di tutela del pubblico interesse. Tale Decreto è analizzato dettagliatamente nei successivi capitoli.

Successivamente, il decreto 7 agosto 2012, pubblicato sulla G.U. n. 201 del 29 agosto 2012, ha definito le “disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151”, di fatto abrogando il precedente D.M. 4 maggio 1998.

Il percorso di rinnovamento introdotto a partire dal D.P.R. n. 151/2011, finalizzato alla semplificazione dei procedimenti e allo snellimento delle attività burocratico-amministrative, con l'intento di consentire un miglior sfruttamento delle risorse del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nelle intenzioni del legislatore necessitava, a questo punto, di un sostanziale riassetto dei principi regolatori, dal momento che il panorama normativo-tecnico in materia di prevenzione incendi risulta essere assai vasto e stratificato, essendo costituito da decine di decreti, note ministeriali, lettere circolari, pareri e chiarimenti, per un totale di alcune migliaia di pagine.

Inoltre, a queste esigenze si aggiunge l'intenzione, e anche la necessità, di aggiornare e uniformare un quadro normativo che contempla disposizioni ormai risalenti anche ad alcuni decenni addietro, introducendo un'impostazione di carattere meno *prescrittivo* rispetto a quanto fatto in precedenza (in cui le scelte progettuali erano di fatto “imposte dall'alto”, fatta salva la possibilità di ricorrere all'istituto della deroga, con il ben noto appesantimento dell'iter procedurale che ne conseguiva), ma piuttosto di tipo *prestazionale*, e quindi finalizzata al raggiungimento di un determinato *target* di sicurezza per le persone, per le cose e per l'ambiente, con soluzioni progettuali non più rigidamente standardizzate, ma con la possibilità, da parte del Progettista, di ricorrere anche a metodologie di tipo alternativo, quale ad esempio l'FSE – Ingegneria della Sicurezza Antincendio (*Fire Safety Engineering*).

Tutto ciò ha portato il legislatore a considerare la possibilità di predisporre una sorta di *Testo Unico di Prevenzione Incendi*, il cui obiettivo principale fosse quello di condensare, in un'unica disposizione normativa, tutte le disposizioni tecniche vigenti in materia di prevenzione incendi. Proprio questa esigenza ha definito l'impostazione generale delle prime bozze di *Testo Unico*, per cui gli stessi principi di progettazione, che devono risultare *versatili ed accettati a livello internazionale*, avrebbero dovuto costituire una “*Regola Tecnica Orizzontale*” (RTO), da intendersi valida in generale per tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Alcune ulteriori prescrizioni integrative, specifiche per alcune attività intese come più rischiose a causa dell'affollamento, o delle particolari condizioni psicofisiche o attitudinali delle persone presenti (*Strutture ricettive, strutture sanitarie, scuole, esercizi commerciali, edifici adibiti ad uffici, locali per pubblico spettacolo e impianti sportivi, edifici adibiti a civili abitazioni*), o per le caratteristiche intrinseche dell'attività svolta (vani di ascensori, autorimesse, luoghi a rischio specifico) avrebbero invece dovuto costituire le “*Regole Tecniche Verticali Semplificate*” (RTV).

Il Decreto 3 agosto 2015 (*Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139*), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 2015 ed

entrato in vigore il 18 novembre 2015, pur confermando la logica di base e gli intenti espressi nelle varie bozze di legge precedentemente emesse, al momento dell’emanazione non costituisce ancora quella sorta di “rivoluzione normativa” che poteva sembrar lecito attendersi in precedenza.

Le norme tecniche contenute nell’allegato al Decreto (il cosiddetto *Codice di Prevenzione Incendi*) hanno infatti un campo di applicazione piuttosto limitato (ridotto a sole 33 delle 80 attività soggette), non essendo applicabili alle attività “normate” (quelle dotate di norma tecnica specifica: scuole, alberghi, ospedali, autorimesse, ecc.) ed essendo utilizzabili in maniera facoltativa, in alternativa ai criteri generali di prevenzione incendi di cui al Decreto 10 marzo 1998, oltre che alle disposizioni contenute in altre regole tecniche (tra cui il D.M. 30 novembre 1983, il Decreto 15 marzo 2005, il Decreto 16 febbraio 2007, il Decreto 9 marzo 2007 e il Decreto 20 dicembre 2012).

Per quanto riguarda le attività dotate di norma tecnica specifica, che studi recentemente condotti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno stimato in circa il 90% degli esami progetto che vengono presentati, la situazione rimane invece invariata, restando in vigore tutte le norme tecniche specifiche allegate ai rispettivi decreti.

Quelle indicate in questo excursus sono le Norme che regolano, fondamentalmente, gli aspetti progettuali e procedurali della prevenzione incendi. A queste si affiancano le già citate norme di carattere prettamente tecnico riferite ad attività specifiche (scuole, uffici, ospedali, autorimesse, centrali termiche, gruppi elettrogeni, ecc.), di alcune delle quali si farà menzione nel seguito.

Un discorso a parte merita la normativa che regola gli impianti elettrici e gli impianti antincendio (rivelamento fumi, impianti sprinkler, ecc.), essendo evidente che l’impianto elettrico è una delle principali cause d’innesco degli incendi.

I Vigili del Fuoco, nelle loro prescrizioni, fanno riferimento sempre al rispetto delle normative vigenti in ambito impiantistico.

Tale riferimento è riassumibile nell’art. 81 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.:

Art. 81

Requisiti di sicurezza

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.

Articolo di Legge che è ampliamento della nota Legge n. 186/1968 (nota anche come norma sulla *Regola dell’arte*):

Art.1

Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.

Art. 2

I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le Norme CEI si considerano costruiti a regola d’arte.

Le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) regolamentano tutti gli aspetti impiantistici e, più specificatamente, la Norma CEI 64-8, al Capitolo 7, tratta gli impianti a maggior rischio in caso d'incendio.

Il Decreto 20 dicembre 2012 (*Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi*) indica, per le varie tipologie di impianti di protezione antincendio, la Norma europea a cui ci si deve riferire per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli stessi.


Nel decreto si fa espressamente riferimento, tra le altre, alle Norme UNI 9795 (*Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio – Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori ottici lineari di fumo e punti di segnalazione manuali*), UNI 10779 (*Impianti di estinzione incendi – Reti di idranti – Progettazione, installazione ed esercizio*), UNI 12845 (*Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a sprinkler – Progettazione, installazione e manutenzione*).

Oltre che dal punto di vista progettuale e realizzativo, le Norme UNI regolano gli impianti di protezione antincendio anche dal punto di vista della conduzione, in particolare per quanto ne riguarda la manutenzione.

A partire dal biennio 2011-2012, il quadro normativo in materia di prevenzione incendi è stato oggetto di un radicale processo innovativo, dapprima principalmente dal punto di vista procedurale (con il D.P.R. n. 151 del 2011 – nuovo regolamento in materia di prevenzione incendi – e il Decreto 7 agosto 2012, in cui si sono ridefinite le modalità di presentazione delle istanze). Successivamente, l’emanazione del Decreto 3 agosto 2015 (il cui allegato tecnico è noto come “Codice di Prevenzione incendi”), il cui campo di applicazione è ancora, peraltro, piuttosto limitato, ha gettato comunque le basi per una più generale riorganizzazione della normativa tecnica in materia di prevenzione incendi, oggi particolarmente corposa, essendo costituita da una moltitudine di norme di carattere sia generale che specifico, oltre a numerose altre disposizioni, tra tutte le Circolari ministeriali.

Scopo del presente volume è quello di fornire ai professionisti, ai datori di lavoro e, più in generale, a tutte le figure che operano nel campo della prevenzione incendi, un valido supporto per cimentarsi nella materia, sia dal punto di vista tecnico sia per quanto riguarda la corretta procedura per l’approccio e l’esecuzione degli adempimenti formali. Il volume, dopo un excursus storico sull’evoluzione normativa nel campo della prevenzione incendi, analizza in dettaglio il D.P.R. n. 151/2011, per poi passare a esaminare i contenuti minimi del progetto antincendio, la modulistica “PIN” dei Vigili del Fuoco e la documentazione da presentare ai Comandi VV.F., unitamente alla SCIA, per l’inizio di un’attività rientrante nell’elenco di quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi. In appendice, infine, vengono riportati alcuni esempi progettuali riferiti a casi reali e gli adempimenti relativi all’installazione di impianti fotovoltaici a servizio di attività soggette, oltre alle principali norme di riferimento in materia di prevenzione incendi e la modulistica specifica per la messa in servizio ed il rinnovo della conformità antincendio per i serbatoi per GPL.

Il **software incluso** consente di accedere ai seguenti documenti: Esempi di progetti antincendio; Normativa di riferimento; Modulistica in materia di prevenzione incendi; Glossario (principali termini tecnico-normativi); F.A.Q. (domande e risposte più frequenti); Test iniziale (verifica formazione di base); Test finale (verifica concetti analizzati).



DATI DEL VOLUME

- Il edizione / anno 2016
- ISBN 978-88-8207-832-4
- Formato 170 x 240, pp. 296
- Prezzo Euro 37,00

Visita il sito www.grafill.it



CLICCA E SCOPRI COME RICHIEDERE INFORMAZIONI SUI NOSTRI PRODOTTI
Sarai contattato da un consulente che ti riserverà uno **SCONTO SPECIALE**
Oppure chiamaci al numero **091 6823069**